



COMUNE DI AMARONI

- Provincia di Catanzaro -



COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 20 del 28/09/2017

OGGETTO: Revisione straordinaria delle partecipazioni - D.lgs. n. 175 del 19 agosto 2016, art. 24, così come integrato D.Lgs. n. 100 del 16 giugno 2017 - Ricognizione partecipazioni possedute in società e individuazione di partecipazioni da alienare.

L'anno duemiladiciassette, addì ventotto del mese di settembre, alle ore 17,00, in Amaroni, presso la Sede Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione straordinaria ed urgente, in prima convocazione, regolarmente convocato con l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti.

All'appello nominale risultano presenti i Consiglieri:

N°	Cognome e Nome	Carica	Presenti	Assenti
1	RUGGIERO Luigi	SINDACO	X	
2	LAGROTTERIA Teresa	Vice Sindaco	X	
3	LAUGELLI Giuseppe	Assessore	X	
4	RUGGIERO Patrizia	Consigliere Comunale	X	
5	OLIVADESE Cathia	Consigliere comunale	X	
6	MUZZI' Francesco	Consigliere Comunale	X	
7	DEVITO Antonio	Consigliere Comunale		X
8	SCAMARCIA Antonio	Consigliere Comunale		X
9	OLIVADOTI Barbara	Consigliere Comunale	X	
10	LAUGELLI Rossella	Consigliere Comunale	X	
11	FODERARO Luigi	Consigliere Comunale		X
TOTALE		In carica: 11	8	3

Presiede il Signor LUIGI RUGGIERO nella sua qualità di SINDACO.

Partecipa alla seduta la Dr.ssa MARIA GABRIELLA MAIDA, Segretario Comunale, anche in funzioni di verbalizzante.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Il Consiglio Comunale

PREMESSO CHE

nell'ambito di un quadro più ampio di revisione della spesa, volta a razionalizzare e valorizzare le partecipazioni pubbliche che rappresentano una delle componenti dell'attivo delle amministrazioni pubbliche insieme, tra l'altro, agli immobili e alle concessioni, è stato emanato il D.lgs. n. 75 del 19 agosto 2016, in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, e che costituisce il "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica";

il Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, denominato "Decreto correttivo", ha integrato e modificato il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica;

la Corte dei Conti ha elaborato il 21 luglio 2017 le "Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni", di cui al citato art. 24;

per gli Enti territoriali, il suddetto provvedimento di ricognizione costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, comma 612, l. n. 190/2014.

VISTO CHE

l'art. 4, comma 1, del predetto T.U.S.P.P. le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

l'art. 24, al comma 1, dispone che le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche in società non riconducibili, ovvero che non soddisfano o ricadono, a quanto indicato agli artt. 4, 5 (commi 1 e 2), o all'art. 20 (comma 2), sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20 (commi 1 e 2);

la comunicazione dell'esito della ricognizione, anche in caso negativo, avviene con le modalità di cui all'articolo 17 del D.L. n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Le informazioni sono rese disponibili alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

ATTESO CHE

Il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società, esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate all'art. 4, comma 2, del T.U.S.P.P.;

RILEVATO CHE

Entro il 30 settembre 2017, per effetto del comma 1, dell'art. 24 del T.U.S.P.P., il Comune deve provvedere ad effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione di tutte le partecipazioni alla data del 23 settembre 2016 dallo stesso possedute, individuando quelle che devono essere alienate;

CONSIDERATO

Che ai fini di cui sopra le partecipazioni devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione;

Altresì, che le disposizioni del T.U.S.P.P., devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VERIFICATA

la modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO

Delle esigenze e soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Dell'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute, istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni, secondo quanto indicato nella Relazione Tecnica allegata alla presente a farne parte integrante e sostanziale;

VISTO

L'esito della ricognizione effettuata, come risultante nella relazione tecnica allegata alla presente deliberazione (allegato A), dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, elenco che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Che occorre individuare, ai sensi del citato art. 24 del T.U.S.P.P., le eventuali partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'adozione della presente delibera;

Atteso quanto alla società Asmenet Calabria scarl che, come meglio specificato nella relazione tecnica sussistono i requisiti di stretta necessità della società alle finalità dell'ente, nonché lo svolgimento da parte della medesima di una delle attività consentite dall'art.4;

Rilevato circa il rispetto dei requisiti dell'art.20 comma 2 del TUSP, che la società non rispetta uno solo dei requisiti e, precisamente, quello del limite minimo del fatturato medio del triennio 2013-2015, come si evince dalla rispettiva scheda della relazione tecnica allegata, e per superare tale limite sarà avviato un processo di fusione con una omologa società ;

Considerato tuttavia che la partecipazione alla società ASMENET CALABRIA scarl consente all'Ente di beneficiare di economie di scala e di usufruire del Know how posseduto dalla società in materia di ICT (Information Communication Technology);

Rilevato che il CST (Centro servizi territoriali) gestito da Asmenet Calabria scarl determina un contenimento dei costi in materia ICT non altrimenti conseguibile da un singolo Comune di dimensioni medio-piccole;

Ritenuto altresì che il mantenimento della partecipazione nella società Asmenet Calabria scarl essendo finalizzata alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica sia conforme al dettato dell'art.1 comma 2 del D.Lgs.n.175/2016;

Atteso quanto alla partecipazione al G.A.L. Serre Calabresi Soc. Cons. a.r.l. (Società Consortile Cooperativa a responsabilità limitata), che la suddetta società cooperativa è stata costituita ed ha iniziato l'attività nel 1997;

Riscontrato il rispetto dell'art.4 commi 1,2 e 6 del TUSP relativamente alle finalità perseguite e alle attività svolte dalla società;

Dato atto quanto al rispetto dei requisiti di cui all'art.20 comma 2 del TUSP che :

- sebbene il numero di amministratori sia maggiore di quello dei dipendenti, il costo dei compensi degli amministratori è pari a zero non essendo previsto alcun compenso per essi;
- per quanto riguarda i dati relativi al risultato di esercizio e al fatturato, risulta inferiore al limite previsto, essendo pari a zero;

Considerata la difficoltà interpretativa della normativa di riferimento, in particolare per quanto riguardava la piena e immediata applicabilità dell'art.20 del TUSP alle società che svolgono le attività del GAL, per le quali, in considerazione delle loro specifiche finalità, il legislatore ha fatto espressamente salva la possibilità di costituzione, ai sensi dell'art.4 comma 6 dello stesso TUSP;

Ritenuto di poter mantenere la partecipazione nella predetta società nelle more di un auspicato intervento interpretativo chiarificatore in merito, fatta salva la possibilità di rivedere in autotutela tale scelta;

Atteso quanto alla partecipazione ad Amel Consortile scarl che, trattandosi di società che svolge servizi di committenza (art.4 c.2.lett.e TUSP), come meglio specificato nella relazione tecnica, sussistono i requisiti di stretta necessità della società alle finalità dell'ente, lo svolgimento da parte della medesima di una delle attività consentite dall'art.4, nonché il rispetto di tutti i requisiti dall' art 20 e 26 del TUSP;

Ritenuto quindi alla luce delle considerazioni che precedono di non attivare azioni di alienazione, razionalizzazione, aggregazione/fusione e/o messa in liquidazione delle quote relative alle partecipazioni:

- 1) Asmenet Calabria Soc. Cons. a.r.l.
- 2) G.A.L. Serre Calabresi Soc. Cons. a.r.l. Società Consortile Cooperativa a responsabilità limitata
- 3) Asmel Consortile s.c.a r.l.

in quanto le stesse rispondono a criteri di convenienza ed opportunità in merito allo svolgimento delle attività indicate all'art.4, comma2, del T.U.S.P.P;

In merito alla partecipazione azionaria nella Società Schillacium S.p.A. già con la delibera n.27/2015 questo Ente ha manifestato la volontà di dismettere le proprie quote, l'iter procedurale è in corso per effetto del sopraggiunto fallimento della società stessa che risulta ad oggi in liquidazione e che una volta esaurite le necessarie procedure a cura del liquidatore la partecipazione risulterà cessata;

RILEVATO CHE

In caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

Udita l'illustrazione del V.Sindaco dott.ssa Lagrotteria Teresa

Vista la relazione tecnica del Sindaco, allegata alla presente

VISTO

Che l'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000;

Il parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), n. 3), del D.Lgs. n. 267/2000 con verbale n.10 del 22.9.2017;

Il parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica;

Il parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

CON VOTAZIONE favorevole unanime espressa in forma palese, per alzata di mano,

DELIBERA

1. di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, accertandole come da allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante;
2. di monitorare la procedura fallimentare relativa alla Schillacium spa;
3. che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;
4. che l'esito della ricognizione, anche in assenza di partecipazioni o in caso di decisione di mantenimento senza interventi di razionalizzazione, deve essere comunicato attraverso l'applicativo del Dipartimento del Tesoro, di cui all'art. 17 del D.L. n. 90/2014. Le informazioni così acquisite sono rese disponibili alla competente Sezione della Corte dei conti, nonché alla

struttura del MEF competente per il monitoraggio, l'indirizzo e il coordinamento delle società a partecipazione pubblica di cui all'art. 15 del d.lgs., n. 175/2016.

5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000, con separata votazione unanime.

COMUNE DI Amaroni

Ufficio

RELAZIONE TECNICA

Le partecipazioni del Comune alla data del 23.9.2016 sono le seguenti:

- 1) Asmenet Calabria soc. cons. a r.l.;
- 2) GAL Serre Calabresi scarl - Agenzia di Sviluppo Locale;
- 3) Asmel Consortile scarl
- 4) Schillacium spa

Segue, in dettaglio, l'analisi di ciascuna società:

- 1) Il Comune partecipa al capitale della Società **Asmenet Calabria soc. cons. a r.l.** con un valore della partecipazione di 186,00 euro pari a una quota del 0,18%

Denominazione	Natura giuridica	Informazioni societarie
Asmenet Calabria	Società consortile a r.l.	n. <u>01</u> amministratori n. <u>01</u> revisori n. <u>06</u> dipendenti Compenso amministratore € <u>2.500,00</u> anno

Codice fiscale/partita Iva	02729450797
Forma giuridica	Società consortile a r.l.
Anno di costituzione	2005
Natura di holding	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
Sede legale	Lamezia Terme (CZ)
Indirizzo	Via G. Pinna, 29
Telefono	0968 412104
PEC	asmenetcalabria@asmepec.it
Sito istituzionale	www.asmenetcalabria.it
Attività svolta	Centro servizi territoriale
Affidamenti	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
Modalità di affidamento	diretto
Oneri per il Comune:	
- Per contratto di servizio	708,00 €
- Per trasferimenti in conto capitale	
- Per trasferimenti in conto esercizio	
- Per concessione di crediti	
- Per copertura disavanzi o perdite	
- Per acquisizione di quote societarie	
- Per aumento di capitale sociale	
Dividendi erogati al Comune:	NO
Percentuale di partecipazione	0,18%
Rappresentante nominato dal Comune	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
- Se SI indicare cognome e nome	
- Se SI indicare trattamento economico annuo lordo	

Allegato A - Revisione straordinaria delle partecipazioni

STATO PATRIMONIALE	2013	2014	2015
Attivo patrimoniale	658.550	664.904	648.615
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti			
B) Immobilizzazioni	6.272	2.765	2.425
C) Attivo circolante	641.844	641.665	646.190
D) Ratei e risconti	10.434	20.474	
Passivo patrimoniale	658.550	664.904	648.615
A) Patrimonio netto			
	153.432	177.999	204.143
B) Fondi per rischi ed oneri	33.656	33.656	
C) Trattamento di fine rapporto	7.679	9.322	17.862
D) Debiti	456.219	443.274	426.282
E) Ratei e risconti	7.564	653	328
CONTO ECONOMICO			
Valore della produzione	362.027	347.448	345.115
Costi della produzione	349.349	331.189	325.435
Proventi e oneri finanziari	(1.061)	(901)	(151)
Rettifiche di valore di attività finanziarie			
Proventi ed oneri straordinari	4.083	(183)	(693)
Imposte sul reddito	14.631	10.249	10.771
Utile (perdite) dell'esercizio	1.069	4.926	8.065

Sul sito ufficiale sono disponibili lo statuto, l'atto costitutivo e i bilanci della società.

Dalla visura camerale risulta che il numero degli amministratori è pari a uno (1) ed il numero dei dipendenti è pari a sei (6).

Dalle risultanze contabili: non risultano costi collegati alla partecipazione;

Dalle risultanze contabili risulta altresì:

Che negli ultimi tre anni non sono stati incassati dividendi;

Il valore della partecipazione a bilancio ammonta ad euro 271,00;

La società Asmenet Calabria ha chiuso i propri bilanci negli ultimi 3 anni evidenziando sempre un utile:

Anno	Utile	Perdita
2013	€ 1.069,00	€ 0,00
2014	€ 4.926,00	€ 0,00
2015	€ 8.065,00	€ 0,00

La società è interamente partecipata da Enti locali, svolge per questa Amministrazione, servizi strumentali, in particolare di egovernment, funzioni proprie del Centro Servizi Territoriale (CST) per il quale è stata costituita il 29 luglio 2005, ai sensi del D. Lgs. 267/2000 (TUEL), allo scopo di favorire la piena partecipazione al processo di innovazione in atto e sostenere l'erogazione di servizi di eGovernment da parte degli Enti Locali campani. Lo statuto all'art. 5 - Scopo ed oggetto sociale, prevede che la Società è costituita in via prioritaria allo scopo di:

- Realizzare Centri di Servizi Territoriali (CST) che garantiscano la diffusione dei servizi innovativi;
- Perseguire la ricerca delle economie di scala necessarie a rendere efficiente e realizzabile l'erogazione agli enti locali dei servizi infrastrutturali, formativi e di supporto alle decisioni, e, contemporaneamente, ai cittadini e alle imprese i servizi di e-government.

Con il «I Piano di e-government» nazionale, pubblicato con il DPCM 14/02/2002, nascono i CST (Centri Servizi Territoriali), strutture di servizio partecipate e controllate da piccoli e medi comuni, per la messa in comune dei servizi ICT e ricavare economie di scala.

I CST sono strutture di compartecipazione studiate per risolvere non solo i problemi dei piccoli Comuni (< 5000 ab.), ma di tutte quelle realtà medio piccole che si trovano ogni giorno a dover affrontare esigenze di:

- scarsità di risorse finanziarie, che non permettono il raggiungimento di economie di scala e che sono pressate dal patto di stabilità interno;
- carenza di personale, e quindi di conoscenze e competenze necessarie a compiere scelte di mercato adeguate;
- mancanza di infrastrutture, datacenter, ecc.

Viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.213 del 13 settembre 2005, "l'Avviso per la selezione dei soggetti ammessi a presentare progetti finalizzati all'erogazione di servizi in forma associata per piccoli Comuni", è stimolare l'associazionismo dei piccoli Comuni consentendo la formazione di "organismi" che siano caratterizzati da:

- stabilità
- economicità
- rappresentatività
- flessibilità gestionale

Tali organismi, chiamati **Centri Servizio Territoriali (CST), devono, pertanto, mirare a ridurre i costi che gravano sui Comuni nelle erogazione dei servizi attraverso la condivisione di risorse e lo sviluppo di economie di scala.**

I Centri di Servizio Territoriali, costituiti secondo una delle forme associative previste dal D.lgs. 267/2000 e selezionati dall'Avviso, sono stati finanziati nell'ambito dei fondi assegnati dalla delibera CIPE 17/2003 al Ministro per l'Innovazione e le Tecnologie è stato, inoltre, contemplato un progetto che ha previsto l'avvio e realizzazione di 19 CST nelle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna. Gli enti attuatori sono state le Regioni e le modalità d'attuazione inserite negli Accordi di Programma Quadro.

Le "linee guida per la costituzione e l'avvio dei CST", elaborate nel 2005 dall'allora CNIPA, allegate all'avviso per la selezione dei soggetti ammessi a presentare progetti finalizzati all'erogazione di servizi in forma associata per i Piccoli Comuni, al capitolo 3.1 LE FORME ASSOCIATIVE, ha individuato "le potenziali forme associative" tra cui Società per azioni o a responsabilità limitata, costituite secondo le norme previste dal TUEL e la cui proprietà sia interamente di Enti locali e, eventualmente, di Regioni o Province autonome secondo le norme previste dall'art.113 TUEL, modificato dall'art. 35 Legge Finanziaria 2002 e dal Decreto- Legge del 30/09/2003 n. 269.

Dunque il profilo di governance della società consortile Asmenet Calabria è stato improntato a criteri aziendali, di stretta aderenza tra mezzi e fini, per contenere in modo drastico le spese e massimizzare le economie di scala per gli Enti soci. Con questa formula di servizi low cost ad oggi hanno aderito 321 Enti Locali della Regione Calabria per una popolazione di 1.019.915 abitanti.

Il notevole risparmio di costi per l'ICT, che in questi anni è stato garantito a questa Amministrazione, risulta evidente dalla quantità di servizi forniti (segue elenco), tutti ricompresi nella quota servizi base:

- Protocollo informatico e gestione (con workflow, protocollo direttamente da "file" e gestione di PEC, invio registro al sistema di conservazione)
- Sito internet comunale (conforme requisiti di accessibilità D.Lgs. 159/06)
- Assistenza Informatica (da remoto)
- Albo Pretorio On-line – Sistema di gestione, pubblicazione e archiviazione atti (L.69/09);
- Firma digitale avanzata
- Caselle di Posta Elettronica Certificata (PEC)
- Caselle di Posta Elettronica Istituzionale
- Adempimenti anticorruzione e Amministrazione trasparente L.190/2012
- Sportello unico attività produttive (Suap) 200 moduli per l'inoltro delle istanze da parte di cittadini
- Sportello unico edilizia (Sue)
- Sistema informativo territoriale (WebGis)
- Documento Programmatico sulla Sicurezza (DPS)
- Disaster Recovery e Continuità Operativa
- Sistema di calcolo di tributi e tasse comunali
- Fatturazione Elettronica
- My Portal (area riservata del sito istituzionale dedicata al cittadino)
- Scrivania Virtuale (gestione Atti: determine, delibere, contratti, gestione e conservazione del fascicolo, ecc.)
- Registrazione dominio "gov.it"
- Registrazione dominio di Posta elettronica istituzionale
- Autocertificazioni online
- Registrazione all'Indice della Pubblica Amministrazione (IPA) (art. 57bis D.L. 82/05);
- Servizi di assistenza, formazione e consulenza sui suddetti servizi e sugli adempimenti normativi legati al CAD e ai servizi di cui sopra.

La società non eroga servizi o prodotti a listino, è prevista una sola quota annua che è stata determinata in funzione del numero degli abitanti e corrisponde a soli 0,4 euro per abitante (con un tetto massimo di euro 5.000,00 oltre IVA). Come già detto, la quota è irrisoria rispetto alla quantità di servizi erogati, ciò è possibile grazie alla forte massa critica raggiunta degli Enti locali aderenti. Il CST inoltre è continuamente al lavoro, per l'aggiornamento e realizzazione di nuovi servizi, in particolare per consentire l'adempimento alle nuove norme dell'Agenda Digitale, detti servizi vengono ricompresi nella quota annua.

La società presenta utili di bilancio nel triennio di riferimento, ha un amministratore unico e pertanto risponde, ai fini del contenimento dei costi di funzionamento, a quanto previsto dall'art. 1, comma 611, della legge di stabilità 2015. A seguito di compiuta analisi di convenienza economica, si evidenzia il notevole contenimento dei costi, rispetto al numero dei servizi forniti.

Rispetta, dunque, tutte le condizioni previste dall'art. 16 del d.lgs. 175/2016, con una sola eccezione, in ordine al possibile contrasto con la previsione dell'art. 20, comma 2, lett. D, del d.lgs. 175/2016 relativo al limite di fatturato. Poiché nel triennio precedente, ha conseguito un fatturato medio non superiore al milione di euro.

Ne consegue, naturalmente, che la necessità di contenimento dei costi di funzionamento, prevista come già detto dallo Statuto e disposta dal Governo attraverso il DPCM 14/02/2002, determina un valore del fatturato inferiore al milione di euro. Infatti è proprio grazie a questo meccanismo virtuoso che, attraverso le economie di scala e l'ingegnerizzazione dei processi, consente di mantenere bassi costi. Tuttavia, la conseguenza di questo "comportamento virtuoso" è proprio la carenza del requisito del fatturato. Per il quale, tra l'altro, risulta in linea con quanto previsto dal legislatore, in quanto l'obiettivo primario del d.lgs. 175/2016 è la razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica. Non poteva il Legislatore conoscere l'eccezione del CST, per il quale il limite del fatturato, al contrario, rappresenta un obiettivo statutario al fine di contenere i propri costi, e di gravare il minimo possibile sui propri soci. Tuttavia, al fine di rispettare il disposto articolo, con

l'assemblea dei soci del 20/06/2014, successivamente confermato con l'assemblea dei soci del 19/05/2017 è stato approvato l'avvio del progetto di fusione con una omologa società, per superare anche il suddetto limite di fatturato indicato all'art.20, comma 2, lett. D. Alla luce delle considerazioni riportate in precedenza, il Comune intende avviare da subito un percorso con gli altri Enti soci al fine di pervenire entro il 31/12/2019 alla fusione di tale società con la società Asmenet soc. cons. a r.l. in quanto entrambe le società svolgono attività analoghe e simili, relative al contesto territoriale del mezzogiorno, che potrebbero essere svolte da un unico soggetto in funzione dei principi di efficienza e di economicità. Qualora tale percorso non possa essere attuato, il Comune disporrà di cedere la propria quota di partecipazione nella società.

Questa Amministrazione intende pertanto mantenere la partecipazione nella controllata società Asmenet Calabria per le seguenti motivazioni, di carattere tecnico e di tipo economico:

- 1. ritiene fondamentale mantenere la governance e il controllo sui servizi di governo elettronico, che altrimenti sarebbero ad appannaggio di privati, con i conseguenti pesanti rischi in termini di sicurezza informatica, non disponendo di personale interno dotato di adeguata professionalità.**
- 2. La convenienza economica, è ampiamente verificabile, poichè questa Amministrazione ottiene un risparmio di circa il 62%, rispetto al mercato per ricevere i medesimi servizi erogati dalla controllata Asmenet Calabria.**

Infine dallo Statuto di Asmenet Calabria si rileva che le amministrazioni socie esercitano sulla società un "controllo analogo congiunto", che non è possibile la partecipazione di capitali privati e prevede che oltre l'ottanta per cento del fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a essa affidati dagli enti pubblici soci. La eventuale produzione ulteriore, rispetto al suddetto limite di fatturato, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

In questa relazione sono state evidenziate, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano la scelta di non dismettere la propria partecipazione nella società consortile Asmenet Calabria sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria. Anche in considerazione che l'esternalizzazione dei suddetti servizi comporterebbe l'incompatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, e dunque in contrasto con quanto disposto all'art.5 del D.lgs. 175/2016.

GAL SERRE CALABRESI SOC. CONS. A.R.L.

Ragione sociale: G.A.L. Serre Calabresi Soc. Cons. a.r.l.

Codice fiscale: 02127850796

Anno Costituzione: 1997

Oggetto Sociale:

Realizzazione ed attuazione dei progetti di sviluppo locale, valorizzazione dell'area delle Serre Calabresi, attraverso la promozione ed il sostegno dei fattori di sviluppo ed occupazionali.

Ambiti operativi:

- a) agricoltura ed attività connesse, agriturismo e turismo rurale;
- b) animazione dello spazio rurale;
- c) concorso allo sviluppo delle zone rurali;
- d) sostegno assistenza ed aiuti alle piccole e medie imprese agricole, artigiane, industriali e del terziario;
- e) valorizzazione e commercializzazione dei prodotti tipici dell'area;
- f) formazione professionale ed aiuti all'assunzione; g) ricerche di mercato ed altre attività di promozione, servizi collettivi anche

informatici e telematici, approntamento di materiali didattici, collaborazione coordinata e continuativa con riviste periodici, case editrici ed altri mezzi di comunicazione;
h) studi, consulenze e ricerche, nonché, ogni attività connessa con le precedenti;
i) tutela e miglioramento ambientale e condizioni di vita;
j) cooperazione transnazionale;
1) sviluppo locale e animazione territoriale;
m) valorizzazione promozione e marketing brand territoriale;
n) politiche sociali e politiche di genere.

N. Azioni o quote o Percentuale: Quote detenute n. 24

Valore: € 1.224,00

Percentuale di partecipazione 1,89%

Sebbene il numero di amministratori sia maggiore di quello dei dipendenti, il costo dei compensi degli amministratori è pari a zero non essendo previsto alcun compenso per essi, e per quanto riguarda i dati relativi al risultato di esercizio e al fatturato, risulta inferiore al limite previsto, essendo pari a zero, si ritiene che le finalità, i servizi e le attività G.A.L. Serre Calabresi Soc. Cons. a.r.l. Società Consortile Cooperativa a responsabilità limitata siano rispondenti a criteri di convenienza ed opportunità in merito allo svolgimento delle attività indicate all'art.4, comma2, del T.U.S.P.P e pertanto si mantiene la partecipazione societaria.

ASMEL CONSORTILE SOC.CONS.A.R.L.

Ragione sociale: Asmel Consortile s.c.a r.l.

Codice fiscale: 12236141003

Anno costituzione: 2013

Oggetto Sociale: Svolge funzioni di centrale di committenza a livello nazionale, regionale, provinciale e comunale ed assicura ai soci il supporto organizzativo, gestionale e tecnologico nonché adeguate economie di scala anche per lo svolgimento delle seguenti attività:

- aggiornamento, perfezionamento culturale e informazione degli operatori sotto il profilo giuridico, tecnico ed economico,
- realizzazione di progetti e/o servizi innovativi;
- promozione trasparenza nelle diverse fasi del ciclo dell'azione pubblica;
- studio, ricerca e documentazione necessari alla realizzazione del predetto scopo.

N. Azioni o quote o Percentuale: Valore: € 278,25

Percentuale di partecipazione 0,667%

Nel 2016 è stata acquisita la partecipazione alla società Asmel, che eroga servizi di committenza e quindi si ritiene che le finalità, i servizi e le attività dell'Asmel Consortile s.c.a r.l. siano rispondenti a criteri di convenienza ed opportunità in merito allo svolgimento delle attività indicate all'art.4, comma2, del T.U.S.P.P e pertanto si mantiene la partecipazione societaria.

SCHILLACIUM SPA

Ragione sociale:

Schillacium spa -. Sede Legale Soverato Corso Umberto 122

Codice fiscale: 02392710790

Anno costituzione: 2000

Oggetto Sociale:

La società ha per oggetto la gestione diretta di pubblici servizi municipali, in conformità alla legislazione vigente, affidate dai Comuni, con particolare riguardo:

- a) all'esercizio di servizi di raccolta, trasporto, recupero, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti solidi e urbani pericolosi e non pericolosi, di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, allo spazzamento delle vie, delle aree e degli edifici pubblici, alla pulizia delle caditoie stradali, alla derattizzazione, alla disinfestazione e alla disinfezione, alla pulizia delle spiagge e del mare nelle aree di competenza, alla raccolta differenziata e ai servizi ambientali in genere;
- b) all'attività di autotrasporto merci conto terzi su strada;
- c) alla costruzione e gestione di impianti per il trattamento, la valorizzazione e la collocazione temporanea e definitiva di rifiuti;
- d) alla bonifica di siti contaminati da attività di smaltimento dei rifiuti;
- e) alla manutenzione del verde pubblico, alla pulizia di scuole e edifici pubblici, alla affissione e de affissione di manifesti;
- f) progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione impianti di pubblica illuminazione;
- g) servizi lampade votive;
- h) manutenzione e riparazione di strade comunali ed interpoderali;
- i) realizzazione e manutenzione segnaletica stradale;
- l) gestione e manutenzione acquedotti, reti idriche e fognature;
- m) costruzione e gestione impianti di depurazione in conto proprio e in conto terzi;
- n) gestione integrata del ciclo delle acque.

N. Azioni o quote o Percentuale: Quote detenute n.33.629

Valore: €.33.629,00

Percentuale di partecipazione 3,37%

La società è stata dichiarata fallita con sentenza n.5 del 2.3.2017 del Tribunale di Catanzaro. In merito alla partecipazione azionaria nella Società Schillacium S.p.A. già con la delibera n. 27/2015 questo Ente ha manifestato la volontà di dismettere le proprie quote, l'iter procedurale è in corso per effetto del sopraggiunto fallimento della società stessa che risulta ad oggi in liquidazione e, una volta esaurite le necessarie procedure a cura del liquidatore la partecipazione risulterà cessata;

Dunque alla luce delle analisi effettuate, si prevede di mantenere, per i motivi che sono stati illustrati in precedenza, le partecipazioni nelle seguenti società:

1. Asmenet Calabria società consortile a r.l. – Centro Servizi Territoriali;
2. GAL Serre Calabresi scarl;
3. Asmel Consortile scarl

in quanto le stesse rispondono a criteri di convenienza ed opportunità in merito allo svolgimento delle attività indicate all'art.4, comma2, del T.U.S.P.P;

f.to Il Sindaco
Ruggiero Luigi


OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE


Revisione straordinaria delle partecipazioni - D.lgs. n. 175 del 19 agosto 2016, art. 24, così come integrato D.Lgs. n. 100 del 16 giugno 2017 - Ricognizione partecipazioni possedute in società e individuazione di partecipazioni da alienare.

PROPONENTE

COMUNE DI AMARONI

Ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. sull'Ordinamento degli Enti Locali di cui al Decreto Legislativo 18.08.2000 nr. 267, sulla presente proposta di deliberazione, i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

<p>IL RESPONSABILE TECNICO</p>	<p>sotto il profilo della regolarità tecnica, della presente proposta di deliberazione, esprime:</p> <p>PARERE FAVOREVOLE</p> <p>Data 22-09-2017</p> <div style="text-align: right;"> <p>Il Responsabile BONGARZONE MARIO</p>  </div>
---	---

<p>IL RESPONSABILE CONTABILE</p>	<p>sotto il profilo della regolarità contabile e copertura finanziaria, della presente proposta di deliberazione, esprime:</p> <p>PARERE FAVOREVOLE</p> <p>Data 22-09-2017</p> <div style="text-align: right;"> <p>Il Responsabile FRISINA ALESSANDRO</p>  </div>
---	--

Approvato e sottoscritto: IN ORIGINALE

Il Presidente
f.to RUGGIERO LUIGI



Il Segretario Comunale
f.to MAIDA MARIA GABRIELLA

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene inoltrata per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line comunale ai sensi della L. 69/09, per rimanervi esposta per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del D.lgs n. 267 del 18.8.2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Data 12 OTT 2017



Il Segretario Comunale
f.to MAIDA MARIA GABRIELLA

ATTESTAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione: è stata pubblicata mediante affissione all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, TUEL n. 267/2000);

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del TUEL n. 267/2000;

è divenuta esecutiva il ___/___/___, decorso ___ giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, TUEL n. 267/2000).

Data 12 OTT 2017



Il Segretario Comunale
f.to MAIDA MARIA GABRIELLA

Il presente atto è copia conforme all'originale.

Data 12 OTT 2017



Il Segretario Comunale
MAIDA MARIA GABRIELLA